

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1459-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 1868)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di ratifica dell'accordo sulla cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Francia si situa nell'ambito della Convenzione europea sulla medesima materia adottata a Madrid nel 1980, con la quale gli Stati membri si impegnarono ad agevolare e promuovere i contatti tra collettività e autorità territoriali nei due lati delle frontiere. La concreta realizzazione di tali attività è subordinata alla stipula di accordi intergovernativi che definiscono l'ambito di applicazione e le procedure da seguire per mettere in atto iniziative attraverso intese tra comuni, province e regioni ed enti locali minori siti entro 25 chilometri dalla frontiera.

L'Italia ha già provveduto a stipulare accordi con la Svizzera e con l'Austria: con il

presente disegno di legge si competa il confine sul lato occidentale ed è auspicabile che quanto prima si proceda ad estendere simili atti anche con la Slovenia.

Si tratta, in sostanza, di fissare usi e comportamenti già in vigore prima che norme precise intervenissero a riconoscerli nell'ambito di materie di competenze locali, tra le quali lo sviluppo urbano, i trasporti, l'energia, l'ambiente, la protezione civile, il turismo e la cultura.

Dall'attuazione di questo provvedimento non derivano oneri a carico dello Stato.

Si raccomanda pertanto all'Assemblea una sollecita approvazione.

VISENTIN, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 2 maggio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

Roma, 3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.